

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi

Stefan Sandrini
Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Michael Schieder
Roberto Cainelli

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini
Iwan Gasser

Circolare

numero:	43i
del:	2022-05-09
autore:	Stefan Sandrini

A tutti clienti interessati

Rivalutazione volontaria dei terreni - Scadenza 15.11.2022

È stata nuovamente prevista¹ la possibilità di effettuare la rivalutazione volontaria di terreni e di partecipazioni, con il pagamento di un'imposta sostitutiva². Avvalendosi di tale opportunità, nel caso di una futura vendita con realizzo di una plusvalenza, verrebbe assoggettata a tassazione ai fini delle imposte sul reddito soltanto la differenza fra il prezzo di vendita e il valore di rivalutazione.

Questa agevolazione potrebbe quindi essere interessante per tutti i proprietari di terreni che abbiano intenzione di cederli nel prossimo futuro oppure ai quali dovranno essere espropriati.³ Questa agevolazione non si applica alle imprese.

Con questa circolare riassumiamo le disposizioni riguardanti i terreni.

1 Vantaggi della rivalutazione

Il vantaggio della rivalutazione consiste in un'imposta sostitutiva fissa del 14% sul **prezzo di vendita** invece di:

- una tassazione progressiva (dal 23 al 43%)⁴
- oppure una tassazione separata⁵ basata sul reddito medio dei due anni precedenti, sulle **plusvalenze** generate dalla cessione.⁶

Per la tassazione delle plusvalenze si applica il principio di cassa. La plusvalenza è soggetta pertanto a tassazione nell'anno in cui viene effettuato il pagamento. Il prerequisite è che la cessione sia stata effettuata davanti al notaio. Ciò significa che gli acconti versati prima del rogito non sono ancora soggetti a tassazione. Diverranno imponibili nell'anno di stipula dell'atto notarile di cessione.⁷

1 art. 29 comma 1 DL 17 del 02.03.2022

2 art. 29 comma 1 DL 17/2022, a modifica degli art. 5 e 7 della Legge 448 del 28.12.2001

3 poiché l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prima del 12,5%, dal 1.1.2007 del 20% e dal 1.1.2020 del 26% calcolata sulle **plusvalenze** (e non sul prezzo di vendita) è applicabile solo alla vendita di **fabbricati** e terreni non edificabili ma non alla vendita di terreni edificabili (art. 1, comma 496 della legge 23.12.2005 n. 266 e circolare dell'Agenzia delle Entrate I/E del 19.1.2007 punto 9).

4 art. 11 DPR 917/1986

5 art. 17 comma 1 lettere g-bis DPR 917/1986 limitatamente ai terreni di cui all'art. 67 comma 1 lettera b DPR 917/1986

6 art. 1 comma 1123 Legge 178/2020

7 Sentenza della Corte di Cassazione n. 17960 del 24.7.2013

2 Requisiti

2.1 Requisiti soggettivi – beneficiari

Tale agevolazione può essere richiesta solo dai soggetti passivi che devono tassare eventuali plusvalenze fra i cosiddetti “redditi diversi”⁸.

Essi sono⁹:

- **persone fisiche** che detengono i terreni non nell'ambito della sfera imprenditoriale, inclusi anche gli agricoltori;
- **società semplici**;
- **associazioni tra professionisti**;
- **enti non commerciali**;
- **soggetti non residenti**, per i terreni che non siano riferibili alle loro stabili organizzazioni in Italia e qualora la plusvalenza derivante dalla cessione del terreno sia da tassare in Italia in base alla vigente convenzione contro le doppie imposizioni¹⁰.

Costoro devono essere proprietari, nudi proprietari oppure usufruttuari¹¹ del terreno alla data del 01.01.2022¹².

Non possono godere della rivalutazione gli enti che non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società, come ad esempio i Comuni o le Comunità comprensoriali¹³.

2.2 Requisiti oggettivi - Terreni rivalutabili

Possono essere rivalutati:

- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- terreni agricoli e altri terreni non edificabili¹⁴;

La rivalutazione dei diritti edificatori (la così detta “cubatura”) era stata prevista dall'Agenzia delle Entrate.¹⁵ Questo si basava sul principio che il diritto edificatorio doveva essere classificato come un diritto reale. Nel frattempo, però, la Corte di Cassazione ha chiarito in una sentenza importante¹⁶ che la cessione di cubatura non può essere considerata cessione di un diritto reale. Pertanto, a nostro avviso, la “cubatura” non può più essere rivalutata.¹⁷

La rivalutazione di un **terreno agricolo** ha senso solo se:

- dovesse essere rivenduto prima dei 5 anni dall'acquisto, dal momento che una vendita successiva ai 5 anni non è soggetta a tassazione. Allo stesso modo, una vendita di terreni agricoli prima di 5 anni se ereditata non è tassata.
- dovesse in futuro diventare suscettibile di utilizzazione edificatoria e venisse in futuro venduto¹⁸;
- dovesse in futuro diventare suscettibile di utilizzazione edificatoria, edificato e venisse in futuro venduto quale edificio.

La rivalutazione di un **terreno edificabile** ha sempre senso se:

- il terreno dovesse essere venduto oppure espropriato¹⁹;
- il valore al quale il terreno è stato acquisito per compravendita, successione o donazione è di gran lunga al di sotto del suo valore di mercato. Questo è il caso abituale se il

8 Art. 67, comma 1, lettere a) o b) DPR 917/1986

9 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

10 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

11 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

12 art. 29 comma 1 DL 17/2022

13 Art. 74 DPR 917/1986, onde per cui per essi non risulta applicabile l'art. 67 DPR 917/1986

14 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 31.01.2002, punto 7.1

15 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 15.02.2013, punto 4.2

16 Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16080/2021 del 9.6.2021

17 con la conseguenza che la cessione dello stesso è tassabile ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettere l DPR 917/1986

18 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 31.01.2002, punti 7.1 e 7.2

19 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.2

- terreno è stato acquisito prima del suo cambio di destinazione d'uso;
- sul terreno verrà costruito un edificio e tale edificio verrà venduto;
 - il valore al quale il terreno è stato acquisito per compravendita, successione o donazione è di gran lunga al di sotto del suo valore di mercato e che tale terreno verrà donato ad un parente che poi lo venderà. In tal caso in mancanza di rivalutazione da parte del donante di norma viene contestato l'abuso del diritto.²⁰

La rivalutazione può essere applicata anche per i seguenti terreni:

- sui quali un terzo ha un diritto di superficie²¹;
- che si trovano in una situazione di comproprietà indivisa e per i quali solo un co-proprietario vuole rivalutare. In questo caso, tuttavia, la stima giurata deve valutare l'intero terreno²². Lo stesso vale per i beni in comunione legale;²³
- per i quali un terzo gode del diritto di usufrutto²⁴;
- sull'usufrutto dell'usufruttuario²⁵. Ma all'estinzione dell'usufrutto, il valore rivalutato dall'usufruttuario non può essere fatto valere dal proprietario²⁶;
- che sono solo in parte edificabili e per i quali solo la parte edificabile dovesse essere rivalutata. A tal fine non è necessaria una precedente divisione²⁷.

Non ha senso, tuttavia, la rivalutazione di terreni che dovessero essere donati o lasciati in eredità²⁸.

Non possono essere riqualficati in terreni gli edifici destinati alla demolizione ed a nuove costruzioni. Contrariamente alle interpretazioni originali,²⁹ questa è ora anche l'opinione dell'Agenzia delle Entrate.³⁰ Ciò è dovuto al fatto che un appezzamento di terreno sul quale si trova già un edificio non possa essere considerato come terreno edificabile. Questo vale anche se l'intenzione è quella di demolire l'edificio e costruirne uno nuovo.³¹ Questa giurisprudenza si è ora chiaramente affermata.³²

2.3 Requisiti temporali

Requisito per fruire di detta agevolazione è di avere il possesso del terreno alla data del 01.01.2022³³. Coloro che avessero acquisto i terreni, anche per effetto di donazioni o successioni, dopo tale data **non** possono procedere alla rivalutazione³⁴.

La perizia giurata deve essere eseguita entro il 15.11.2022.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 15.11.2022. Nel caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere pagata entro il 15.11.2022.

2.4 Perizia giurata di stima

Per poter effettuare la rivalutazione è necessario che venga predisposta una perizia giurata dalla quale risulti il valore di mercato del terreno al 01.01.2022.

20 Vedasi sentenze della Corte di Cassazione Nr. 21794/2014, 20250/2015 e 12316/2017, e l'ordinanza Nr. 18487/2017

21 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 55/E del 20.06.2002, punto 12

22 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.1

23 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 22.01.2021

24 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.1, e 27/E del 09.05.2003, punto 2.2

25 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.1

26 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 12.03.2010, punto 6.1

27 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.3

28 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.4

29 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 395/E del 22.10.2008, nota dell'Agenzia delle Entrate n. 909-28406 del 31.5.2010 e interrogazione parlamentare 5-04214 Galletti e Cera in febbraio 2011 e n. 5-03220 del 31/07/2014

30 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23/E del 29.07.2020

31 Sentenza della Corte Europea n. C-326/11 del 12.7.2012, n. C-71/2018 del 04.09.2019, Sentenze della Cassazione sez. V n. 4150 del 21.2.2014, n. 15629, 15630 e 15631 del 9.7.2014, n. 7853/2016, n. 7599/2016, 7853/2016, 4361/2017, 7714/2017, 15920/2017, 10113/2017, 13920/2017, 19129/2017, n. 1674/2018, n. 13628 del 30.05.2018

32 Sentenze della Cassazione n. 5088 del 21.02.2019 sez. V, n. 5089/2019 e n. 5900/2019, n. 10393 del 12.04.2019 sez. VI, e n. 19642 del 22.07.2019 sez. VI, n. 22409 del 06.09.2019 sez. VI

33 art. 29 comma 2 DL 17/2022

34 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.3, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1, e 27/E del 09.05.2003, punto 2.1

Tale perizia deve essere eseguita ed asseverata da un professionista abilitato. Essa deve essere conservata dal contribuente e deve essere presentata su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il giuramento della perizia può avvenire presso le seguenti istituzioni³⁵:

- tribunale
- giudice di Pace
- notaio.

Per le rivalutazioni basate su perizia giurata valgono in ogni caso le disposizioni in materia di antielusione³⁶.

La perizia può essere effettuata solamente da uno dei seguenti i professionisti³⁷

- ingegneri;
- architetti;
- geometri;
- dottori agronomi;
- agrotecnici;
- periti agrari;
- periti industriali edili³⁸;
- periti iscritti nell'elenco tenuto presso le Camera di Commercio³⁹.

È soggetta ad imposta di bollo⁴⁰

Nel caso di rivalutazione dei terreni, la perizia deve essere sempre prodotta **prima** della cessione. Può essere asseverata anche dopo la cessione, ma comunque entro il 15.11.2022⁴¹. Originariamente veniva richiesto che anche l'asseverazione fosse anteriore al contratto di compravendita in quanto nel contratto stesso vi si doveva far riferimento⁴².

3 Particolarità nella valutazione

Nell'ambito delle procedure di urbanizzazione accade spesso che alcune aree di terreno debbano essere cedute gratuitamente al comune.

Se parti di un terreno rivalutato devono essere assegnate gratuitamente, la corrispondente parte rivalutata del terreno può essere aggiunta al valore del terreno rimanente. In tal modo, la rivalutazione di quella parte di terreno che è stata assegnata gratuitamente non va persa.⁴³

La Corte di Cassazione si è pronunciata in questo senso.⁴⁴

4 Valore minimo per la tassazione

Il valore di mercato indicato nella perizia giurata è il valore minimo per le imposte sul reddito, di registro, ipotecaria e catastale, che scaturiscono in occasione della vendita. A tal fine, in occasione della vendita del terreno rivalutato, nel contratto di compravendita deve essere

35 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2

36 Ex art. 10-bis, Legge 212/2000, visto il richiamo di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 128/2015, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011

37 Ex art. 7 della Legge 448/2001, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3

38 Ex art. 32 del RD 20.09.34 n. 2011, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6/E del 13.02.2006, punto 8.2

39 In base all'art. 32 del RD 2011/1934, Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 47/E del 24.10.2011, Punto 1.3 e nr. 6/E del 13.2.2006, Punto 8.2

40 Art. 2, Parte I del DPR 642/1972 e Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 461 del 09.10.2020

41 Sentenza della Corte di Cassazione del 30.12.2011, n. 30729, e Ordinanza del 09.05.2013, n. 11062, così come Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 53/E del 27.05.2015, punto 1

42 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E/2011

43 vedasi Giorgio Gavelli, „L'area ceduta gratis al Comune taglia la plusvalenza sulla vendita“ in Il Sole 24 Ore del 23.06.2018 pagina 16

44 Sentenza della Cassazione n. 15008 del 08.06.2018 Sez. V

indicato il valore di mercato rivalutato risultante dalla perizia⁴⁵. Questo è di particolare importanza nel caso di cessione del terreno ad un corrispettivo inferiore⁴⁶ al valore di perizia per non vedersi venir meno l'efficacia della rivalutazione⁴⁷. Non vi sarà alcuna contestazione solamente qualora nel contratto di compravendita non ci sia alcun riferimento alla rivalutazione e il prezzo di acquisto differisca solo marginalmente da quello riportato nella perizia stessa⁴⁸. Nel frattempo, la giurisprudenza è giunta alla conclusione che una vendita ad un valore inferiore a quello stimato non porta alla⁴⁹:

1. perdita della rivalutazione;
2. possibilità per l'Agenzia delle Entrate ad effettuare un successivo accertamento.

Il valore di mercato asseverato non vale come valore minimo solo nel caso di esproprio ad un valore inferiore⁵⁰.

L'onorario per la perizia può essere portato ad incremento del nuovo costo iniziale del terreno, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente⁵¹.

5 Ammontare dell'imposta sostitutiva

Ai fini della rivalutazione i terreni scontano un'imposta sostitutiva del **14%**⁵², calcolata sul valore di mercato giurato nella perizia.

6 Pagamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva può essere pagata o in un'unica rata entro il 15.11.2022, **oppure** in tre rate di pari importo rispettivamente il:

- martedì 15.11.2022,
- mercoledì 15.11.2023 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 15.11.2022);
- venerdì 15.11.2024 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 15.11.2022)⁵⁵.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata con il modello F24, sul quale possono anche essere compensati eventuali crediti d'imposta. Deve essere utilizzato il codice tributo **8056**⁵⁶ ed indicato come anno di riferimento il **2022**.

La quietanza di pagamento deve essere conservata dal contribuente e deve essere presentata, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Se la rivalutazione viene effettuata da più comproprietari, il pagamento deve essere effettuato da ognuno per la sua parte⁵⁷. Tuttavia, se il versamento viene effettuato da uno solo dei comproprietari, la rivalutazione non può essere revocata.⁵⁸

Se vengono effettuate più stime giurate per diversi terreni posseduti, il versamento può essere unico e cumulativo, ma nella dichiarazione dei redditi i valori delle varie stime devono essere indicati separatamente⁵⁹.

Il pagamento in ritardo della rata unica o della prima rata rende inefficace la rivalutazione. In tal caso l'importo versato in ritardo può essere richiesto a rimborso⁶⁰.

45 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3

46 Sentenza della Corte di Cassazione n. 19378/2018 depositata il 20.7.2018

47 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 15.02.2013, punto 4.1

48 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 53/E del 27.05.2015, punto 2

49 Sentenze della corte di Cassazione a sezioni unite n. 2321 e 2322 del 31.01.2020

50 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 5

51 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3

52 art. 29 comma 2 DL 17/2022

55 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 69/E del 21.06.2012, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 18.05.2016, punto 11

56 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 75/E del 25.05.2006 e 144/E del 10.04.2008 (fino al 27.02.2003 erano previsti altri codici tributo: vedasi Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31/E del 31.01.2002 e 48/E del 27.02.2003)

57 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

58 Sentenza della corte di Cassazione sezione V n. 5173 del 25.02.2021

59 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

60 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3

Invece per sanare i ritardi nel pagamento della seconda e terza rata può essere utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso⁶¹. In caso di omesso versamento della seconda e/o terza rata, l'Agenzia delle Entrate richiederà il loro pagamento oltre a sanzioni e interessi⁶².

7 Rinuncia successiva

Secondo l'Agenzia delle Entrate la rinuncia alla rivalutazione dopo il regolare pagamento dell'unica o della prima rata non consente di recuperare quanto già pagato. Le rate residue devono essere pagate nonostante la rinuncia. Ciò deriva dal fatto che si ha a che fare con un'agevolazione che il contribuente ha deciso di sfruttare su base volontaria. Una volta presa la decisione, non è possibile rinunciarvi⁶³.

La Giurisprudenza inizialmente era invece di opinione opposta⁶⁴. Nel frattempo, anche la Giurisprudenza è giunta alla stessa conclusione.⁶⁵

8 Indicazione in dichiarazione

La rivalutazione dei terreni deve essere indicata nel quadro RM sezione 10 oppure sezione 7 per società personali, della dichiarazione dei redditi riferita all'anno nel quale è stata effettuata⁶⁶.

I contribuenti che presentano il modello 730, devono presentare anche il modello RedditiPF, allegando solamente il quadro RM⁶⁷.

L'omessa indicazione di tali informazioni nella dichiarazione dei redditi, non incide sulla validità della rivalutazione.⁶⁸ Tuttavia, è dovuta una sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro.⁶⁹

9 Rivalutazioni precedenti

Per poter effettuare una nuova rivalutazione di terreni già oggetto di una precedente rivalutazione, occorre predisporre una nuova perizia di stima asseverata e calcolare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore dei terreni. Ciò vale anche se dalla nuova perizia emerge un valore dei terreni inferiore rispetto a quello delle precedenti⁷⁰. Quanto già corrisposto a titolo di imposta sostitutiva nelle precedenti rivalutazioni può essere detratto dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione o può essere chiesto a rimborso⁷¹. La prima rivalutazione deve essere ripartita equamente sui metri quadri citati nella prima perizia. La prima imposta sostitutiva pagata può quindi essere attribuita alla nuova rivalutazione solo nella stessa proporzione dei metri quadri.⁷²

L'importo richiesto a rimborso non può tuttavia eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione. Il termine di 48 mesi, per poter richiedere il rimborso, decorre dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata (ovvero dalla data di pagamento entro i termini della prima o unica rata relativa all'ultima rivalutazione)⁷³.

In caso di rivalutazione di terreni acquistati per donazione, rivalutati da parte del donante, il donatario non può scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, in quanto lo scomputo, in caso di successiva rideterminazione, può essere effettuato solo dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta⁷⁴.

61 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

62 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

63 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e 20/E del 18.05.2016, punto 11

64 Sentenza della CTR Lombardia, Sez. 66, n. 141 del 16.09.2013, Sentenza della CTR Veneto, Sez. 30, n. 846 del 19.05.2015

65 Sentenza della Cassazione n. 31099/2019

66 Vedasi Istruzioni al modello UnicoPF, fascicolo 2, quadro RM

67 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 09.05.2003, in premessa

68 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E/2013

69 art. 8 D.Lgs. 471/1997

70 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 18.05.2016, punto 11

71 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 3

72 Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 704/2021 ad un interpello

73 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 4. In origine era ammesso solo il rimborso: vedasi Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 09.05.2003, punto 1, e 10/E del 13.03.2006, punto 17

74 Art. 7, comma 2, lett. ee), DL 70/2011 e Risoluzione Ministeriale 91/E del 17.10.2014 e 40/E del 20.04.2015

Lo stesso dicasi nel caso di eredità⁷⁵.

10 Rivalutazioni negli anni passati

Rivalutazioni simili erano possibili anche negli anni passati:

Rivalutazioni di	Posseduti il	Scadenza	Imposta sostitutiva	Riferimento normativo
Partecipazioni	01.07.1998		25% sul plusvalore	Art. 14 D.Lgs. 461/1997
Partecipazioni, terreni	01.01.2002	30.11.2002	2%, 4%	Art. 5 Legge 448/2001
Partecipazioni, terreni	01.01.2003	16.03.2004	2%, 4%	Art. 2, comma 2, D.L. 282/2002
Partecipazioni, terreni	01.07.2003	30.06.2005	2%, 4%	Art. 6-bis D.L. 355/2003
Partecipazioni, terreni	01.01.2005	30.06.2006	2%, 4%	Art. 11-quaterdecies, comma 4, D.L. 203/2005
Partecipazioni, terreni	01.01.2008	31.10.2008	2%, 4%	Art. 1, comma 91, Legge 244/2007
Partecipazioni, terreni	01.01.2010	31.10.2010	2%, 4%	Art. 2, comma 229, Legge 191/2009
Partecipazioni, terreni	01.01.2011	30.06.2012	2%, 4%	Art. 7, comma 2, D.L. 70/2011
Partecipazioni, terreni	01.01.2013	01.07.2013	2%, 4%	Art. 1, comma 473 Legge 228/2012
Partecipazioni, terreni	01.01.2014	30.06.2014	2%, 4%	Art. 1, c. 156, Legge n. 147/2013
Partecipazioni, terreni	01.01.2015	30.06.2015	4%, 8%	Art. 1, c. 626, Legge n. 190/2014
Partecipazioni, terreni	01.01.2016	30.06.2016	8%	Art. 1, c. 887, Legge n. 208/2015
Partecipazioni, terreni	01.01.2017	30.06.2017	8%	Art. 1, c. 554, Legge n. 232/2016
Partecipazioni, terreni	01.01.2018	30.06.2018	8%	Art. 1, c. 997, Legge n. 205/2017
Partecipazioni, terreni	01.01.2019	30.06.2019	10%, 11%, 10%	Art. 1, c. 1053, Legge n. 145/2018
Partecipazioni, terreni	01.01.2020	30.06.2020	11%	Art. 1, c. 693, Legge n. 160/2019
Partecipazioni, terreni	01.07.2020	15.11.2020	11%	Art. 137, c. 1, DL 34/2020
Partecipazioni, terreni	01.01.2021	30.06.2021	11%	Art. 1 c. 1122 Legge 178/2020
Partecipazioni, terreni	01.01.2021	15.11.2021	11%	Art. 14 c. 4-bis DL 73/2021
Partecipazioni, terreni	01.01.2022	15.11.2022	14%	Art. 29 c. 1 DL 17/2022

Qualora foste interessati ad una rivalutazione volontaria dei terreni, Vi preghiamo di mettervi in contatto col nostro Studio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

